

Deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 2015, n. 27-1160

Abolizione dell'obbligo di vidimazione del Registro di disinfezione e del Registro dei servizi giornalieri di cui alla D.G.R. n. 45-6134 dell'11/06/2007.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

la DGR n. 45-6134 dell'11 giugno 2007 *“Nuove disposizioni in materia di trasporto a mezzo autoambulanza ai sensi della l.r. 42/1992. Revoca delle dd.gg.rr. n. 295-27234 del 30.07.1993 e n. 30-2794 del 17.04.2001”* all'Allegato A, punto 5.5, reca le disposizioni relative alla tenuta del Registro di disinfezione e all'Allegato A, punto 5.7, reca le disposizioni relative alla tenuta del Registro dei servizi giornalieri.

Considerato che:

- lo scopo del registro ha la valida finalità di lasciare traccia e rendere evidenti, anche agli organi di controllo, operazioni finalizzate a garantire la sicurezza della popolazione che fruisce di un determinato servizio mentre la vidimazione del registro stesso non ha contenuto sanitario e nulla aggiunge al valore dei controlli o degli autocontrolli;

- nell'attuale contesto amministrativo che si muove verso la semplificazione delle procedure, la riduzione degli oneri a carico delle imprese, la sburocratizzazione e la dematerializzazione dei documenti, non esistono valide ragioni tecniche o scientifiche che sostengano l'esigenza di vidimazione di registri da parte dei Servizi del Servizio Sanitario Regionale;

- tale iniziativa risulta essere coerente con altre intraprese recentemente dalla Regione Piemonte in merito all'abolizione della vidimazione di altri registri quale la vidimazione del registro infortuni di cui all'art. 49, DDL n. 77, approvato nella seduta del Consiglio Regionale in data 26.02.2015 (in attesa di promulgazione e di pubblicazione);

- con la citata D.G.R. n. 45-6134 è stato introdotto l'obbligo di vidimazione;

- l'introito percepito dalle ASL per tale attività risulta irrilevante come dal *“Tariffario per le prestazioni rese nell'interesse dei privati dai Servizi del Dipartimento di Prevenzione delle ASL”*, approvato con D.G.R. 42-12939 del 05.07.2004, voce 3 alla pagina 58 del BUR n. 28 del 15.07.2004, data l'esiguità delle prestazioni e che quindi risulta non sufficiente a coprire il costo del personale che le effettua;

si ritiene opportuno abolire l'obbligo di vidimazione del registro di disinfezione e del registro dei servizi giornalieri delle autoambulanze.

Si rende quindi necessario modificare parzialmente il testo dei punti 5.5 e 5.7 dell'allegato A alla DGR n. 45-6134 dell'11 giugno 2007 nel seguente modo:

- Allegato A, punto 5.5, dalla frase *“Tale registro deve essere numerato e vidimato dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e controfirmato del responsabile sanitario del soggetto autorizzato prima dell'utilizzo”* eliminare le parole *“e vidimato dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per*

territorio". Tale frase risulta così riformulata: "*Tale registro deve essere numerato e controfirmato del responsabile sanitario del soggetto autorizzato prima dell'utilizzo*".

- Allegato A, punto 5.7, dalla frase: "*I registri, possono anche essere gestiti in formato elettronico con stampa su fogli mobili prenumerati, comunque devono essere preventivamente vidimati dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, controfirmati dal medico responsabile e conservati presso la sede/i operativa/e*", eliminare le parole "*vidimati dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio*". Tale frase risulta così riformulata: "*I registri, possono anche essere gestiti in formato elettronico con stampa su fogli mobili prenumerati, comunque devono essere preventivamente controfirmati dal medico responsabile e conservati presso la sede/i operativa/e*".

Tutto ciò premesso;

vista la DGR n. 45-6134 dell'11 giugno 2007;

visto il D.lgs. 165/01;

visto la L.R. 03/08;

vista la D.G.R. 42-12939 del 05.07.2004;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di abolire l'obbligo di vidimazione del registro di disinfezione e del registro dei servizi giornalieri delle autoambulanze modificando parzialmente il testo dei punti 5.5 e 5.7 dell'allegato A alla DGR n. 45-6134 dell'11 giugno 2007 nel seguente modo:

- Allegato A, punto 5.5, dalla frase "*Tale registro deve essere numerato e vidimato dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e controfirmato del responsabile sanitario del soggetto autorizzato prima dell'utilizzo*" eliminare le parole "*e vidimato dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio*". Tale frase risulta così riformulata: "*Tale registro deve essere numerato e controfirmato del responsabile sanitario del soggetto autorizzato prima dell'utilizzo*".

- Allegato A, punto 5.7, dalla frase: "*I registri, possono anche essere gestiti in formato elettronico con stampa su fogli mobili prenumerati, comunque devono essere preventivamente vidimati dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, controfirmati dal medico responsabile e conservati presso la sede/i operativa/e*", eliminare le parole "*vidimati dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio*". Tale frase risulta così riformulata: "*I registri, possono anche essere gestiti in formato elettronico con stampa su fogli mobili prenumerati, comunque devono essere preventivamente controfirmati dal medico responsabile e conservati presso la sede/i operativa/e*".

Tutte le altre disposizioni contenute nella DGR n. 45-6134 dell'11 giugno 2007 rimangono invariate.

La presente Deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)